



Statuto AIAS

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 13.07.2022

Sommario

Art. 1 - Denominazione, Identità ed ambiti di rappresentanza	4
Art. 2 - Sede e durata	4
Art. 3 - Principi e Valori Ispiratori.....	5
Art. 4 - Scopi e Funzioni	5
Art. 5 - Rapporti con la Confederazione	6
Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati	7
Art. 7 – Adesione come Socio: modalità e condizioni.....	8
Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo per estinzione, risoluzione o decadenza	9
Art. 9 - Sanzioni	9
Art. 9-bis – Struttura organizzativa di AIAS.....	10
Art. 10 - Composizione degli Organi associativi.....	11
Art. 11 - Incompatibilità	12
Art. 12 - Durata	12
Art. 13 - Rieleggibilità del Presidente.....	13
Art. 14 – Organi associativi	13
Art. 15 - Assemblea: composizione.....	13
Art. 16 - Assemblea: Competenze.....	13
Art. 17 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento	14
Art. 18 - Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS.....	15
Art. 19 - L’Esecutivo	16
Art. 20 - Il Segretario Generale	17
Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	18
Art. 22 - Collegio dei Probiviri	18
Art. 23 - Organismo di Vigilanza (OdV) - D.Lgs 231/2001	19
Art. 24 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria	19

Art. 25 - Esercizio finanziario	20
Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione	20
Art. 27 - Rinvio.....	20
Art. 28 – Norma transitoria.....	21

Art. 1 - Denominazione, Identità ed ambiti di rappresentanza

1. La “Associazione Nazionale Italiana fra Addetti alla Sicurezza, denominata “AIAS” è stata costituita con atto notarile in Milano il 7 marzo 1975.
2. Con la presente variazione di Statuto essa elimina il cambiamento di denominazione in precedenza effettuato in “Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e riassume la denominazione “Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza”, di seguito semplicemente “AIAS”.
3. L’Associazione si configura come “Ente esponenziale” della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale delle imprese e dei professionisti dei settori della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita e dello sviluppo sostenibile, settori di seguito designati come settori della prevenzione.
4. AIAS aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali e le regole di comportamento, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale. AIAS adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema categoriale.
5. AIAS è l’organizzazione, a livello di Federazione settoriale, di rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, delle imprese, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e di tutti gli operatori dei settori della sicurezza, della salute, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nei luoghi di lavoro e di vita, settori di seguito designati sinteticamente come settori dello sviluppo sostenibile. E’ attiva su tutte le problematiche delle responsabilità sociali, dell’ambiente, della sicurezza (Safety e security), della prevenzione, della salute, dello stato di benessere che si riconoscono nei valori della responsabilità sociale dell’attività d’impresa, del mercato e della concorrenza, e dei servizi resi ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
6. AIAS è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente Statuto.

Art. 2 - Sede e durata

1. AIAS ed i suoi Organi associativi hanno sede in Milano. Mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici distaccati, Sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi e comunità professionali e deve essere determinato il numero minimo di soci iscritti per la costituzione di una Sede regionale.
2. AIAS può inoltre costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.
3. Ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

Art. 3 - Principi e Valori Ispiratori

1. AIAS informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa, anche ai sensi dei Trattati istitutivi dell'Unione europea e pertanto anche in forma di lavoro autonomo esercitato professionalmente, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese o professionisti che risultino controllati o abbiano, comunque, legami e/o rapporti, esclusi, per quanto riguarda i professionisti i rapporti che rientrano nell'esercizio istituzionale dell'attività, con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato, nelle forme e nei limiti compatibili con lo sviluppo sostenibile, come definita e propugnata in particolare dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- g) la sussidiarietà come metodo primario a livello istituzionale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto dell'Amministrazione statale e delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e dei professionisti rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, anche in considerazione della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) L'europesismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- k) (soppresso).

Art. 4 - Scopi e Funzioni

1. AIAS:

- a) Tutela e rappresenta a livello internazionale, nazionale e locale gli interessi sociali ed economici delle imprese e delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza, salute, ambiente e sviluppo sostenibile nei luoghi di lavoro e di vita, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitari ed internazionali;

-
- a) a-bis) Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, AIAS è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di interessi diffusi come quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo, qualora ciò sia previsto dalle leggi e norme in vigore;
 - b) Organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
 - c) Provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dai professionisti rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali; promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
 - d) Promuove, anche collaborando con altre articolazioni del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
 - e) Adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL, i contratti collettivi territoriali e aziendali, sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza, per i quali abbia partecipato alla contrattazione in quanto Federazione settoriale;
 - f) Designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza delle categorie e comunque degli interessi sia richiesta o ammessa;
 - g) (soppresso)
 - h) AIAS può inoltre costituire proprie società di servizio, assumere partecipazioni in società e in organizzazioni, partecipare ad enti e fondazioni di qualunque forma giuridica, ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi, con l'enfasi sulle Responsabilità sociali, sullo Sviluppo sostenibile, sulla formazione iniziale e permanente dei propri Soci e dei professionisti in genere, sulla valorizzazione delle loro competenze, professionalità e deontologia collegata all'applicazione efficace della sicurezza, alla salute, al benessere ed all'ambiente.

Art. 5 - Rapporti con la Confederazione

1. AIAS si impegna ad accettare, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico o con il proprio Statuto:

- a) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
- b) Le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

-
- d) Le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire ad AIAS in qualità di Socio effettivo, le imprese e i professionisti operanti, con rapporti di lavoro autonomo o dipendente, nei settori associativi e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.
2. Inoltre, possono associarsi gli interessati alle problematiche associative, gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e di vita, della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
3. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
 - Soci effettivi
 - Soci onorari
 - Soci sostenitori
 - Soci giovani
4. Tutti i Soci hanno parità di diritti. Tuttavia il diritto di voto è riservato ai Soci che versano una quota associativa. Ogni Socio in regola col pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8. I Soci che non versano una quota associativa in quanto non vi sono tenuti, hanno diritto:
 - a) di partecipare alle attività associative, senza diritto di voto;
 - b) di usufruire dei servizi resi disponibili dall'Associazione a parità di condizioni con i Soci paganti.

I Soci che non versano una quota associativa non possono essere eletti come membri degli Organi associativi, ma possono far parte di Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro e organismi non elettivi.

5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può motivatamente deliberare l'ammissione, in qualità di Socio onorario, di persone fisiche, Imprese, Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si siano contraddistinti per un contributo eccezionale al perseguimento delle finalità o alla promozione dei valori in cui si riconosce l'Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di una quota associativa.

5-bis. La qualifica di Socio sostenitore è attribuita ai Soci di qualsiasi tipo che versano una quota di importo significativamente maggiore rispetto a quello massimo deliberato dal Consiglio Direttivo per la categoria di Soci, alla quale appartenerebbero se versassero la quota ordinaria. Oltre a tutti i diritti associativi, hanno diritto ad una particolare menzione nei canali comunicativi dell'Associazione.

5-ter. Appartengono alla categoria dei Soci giovani i Soci che non superano l'età massima determinata dal Consiglio Direttivo e non svolgono stabilmente attività retribuita. Il Consiglio Direttivo può riservare alla categoria dei Soci giovani l'adesione gratuita all'Associazione, denominata "quota zero". Il Socio giovane che intenda avvalersi del diritto di voto e di essere

eletto negli Organi associativi, può versare volontariamente una quota associativa pari alla metà della minima quota ordinaria per i Soci effettivi.

6. L'adesione ad AIAS, in una qualsiasi delle categorie di Soci, anche nell'ambito di qualsiasi organismo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

7. I Soci tenuti al pagamento di una quota associativa, se non sono in regola con le quote relative all'anno in corso e/o ai due anni precedenti e che comunque si trovino in posizione debitoria verso AIAS, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Ciascun soggetto che entra a far parte come Socio effettivo di AIAS, anche attraverso l'adesione ad una delle sue componenti associative, o intende mantenere tale appartenenza, è tenuto al pagamento della quota associativa secondo la misura e le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Per i Soci effettivi possono essere stabilite quote di entità differente in funzione dei servizi connessi alla quota, senza incidere sulla titolarità del rispettivo diritto di voto e di essere eletti negli Organi associativi. Per le imprese Soci effettivi è stabilita una quota "corporate" variabile, che dà diritto all'impresa di iscrivere, scegliendoli tra i propri dipendenti o tra altri soggetti, un numero di Soci effettivi, ciascuno titolare del diritto di voto e di essere eletto negli Organi associativi, proporzionale all'entità della quota versata. I Soci effettivi iscritti dal Socio impresa non rispondono a quest'ultimo dell'esercizio dei loro diritti associativi né lo rappresentano in seno all'associazione.

9. (soppresso)

Art. 7 – Adesione come Socio: modalità e condizioni

1. Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. L'iscrizione del Socio all'Associazione non può essere limitata nel tempo e tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri, nei termini indicati all'art. 6.

2. Nell'interesse dei Soci e per la valorizzazione della loro immagine professionale AIAS attiva strumenti di garanzia a tutela dell'utente, tra cui lo sportello di riferimento per il consumatore ed il sistema delle attestazioni. Il Socio con la sottoscrizione della domanda di adesione accetta questo approccio al rapporto associativo, ed assicura la sua collaborazione al fine del miglior funzionamento del sistema e della sua corretta percezione da parte degli utilizzatori dei servizi erogati.

3. Il Socio riconosce che gli indirizzi e documenti associativi di AIAS costituiscono elementi di riferimento per la consulenza ed assistenza alle Aziende o ad altri soggetti nelle materie professionali inserite nello Statuto.

4. La condizione di iscritto al sistema associativo di AIAS ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

5. Il Presidente di AIAS sentito l'Esecutivo, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo per estinzione, risoluzione o decadenza

1. La qualità di Socio di AIAS cessa o si perde:

- a) per estinzione in caso di scioglimento di AIAS;
- b) per risoluzione del rapporto da parte del Socio o dell'Associazione;
- c) per decadenza.

2. Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell'anno in corso o dall'anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell'anno.

3. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, con risoluzione nei casi indicati alle successive lettere a) e b), o con presa d'atto dell'avvenuta decadenza nei casi indicati alle lettere c) e d):

- a) Per risoluzione, a seguito di comportamenti che denotano gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di AIAS o per violazione delle norme del presente Statuto o del Codice Deontologico, nonché per comportamenti pubblici, ivi compresi interventi divulgativi riguardanti l'attività di AIAS, che producano l'effetto di ledere il prestigio e l'onorabilità di AIAS, o infine per aver arrecato un riconosciuto danno all'Associazione mediante i propri comportamenti associativi;
- b) per risoluzione, a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
- c) per decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per decadenza, per aver subito dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta, amministrazione controllata, o per sottoposizione dell'ente associato a sanzione interdittiva o a commissariamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o del D.Lgs. 81/2008, per sottoposizione dell'ente o della persona fisica alle sanzioni previste per l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

4. (soppresso)

5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono appellabili secondo la procedura di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

6. (soppresso)

7. (soppresso)

8. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, per i comportamenti previsti dall'art. 8, comma 3, lettera a) sono:

- a) La deplorazione scritta;
- b) La sospensione;

c) l'espulsione.

1-bis. La sanzione della deplorazione scritta è applicabile per i comportamenti e per le violazioni indicati all'art. 8, comma 3 lettera a), che rivestano un carattere di minore gravità. La sanzione della sospensione è applicabile per i casi di maggiore gravità, ai quali tuttavia non debba conseguire la risoluzione del rapporto associativo. La sanzione dell'espulsione, applicabile solo nei casi molto gravi, comporta l'automatica risoluzione del rapporto associativo.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, nonché dall'uso del Marchio AIAS e dall'attestazione professionale rilasciata da AIAS.

3. La proposta presentata al Consiglio Direttivo:

- a) di sanzione di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);
- b) di risoluzione del rapporto associativo per motivi diversi da una sanzione o dal mancato versamento della quota associativa;
- c) di dichiarazione di decadenza del Socio dal rapporto associativo ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettere c) e d);

è comunicata immediatamente per iscritto al Socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il Socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. Il Socio ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al Socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Il Socio può chiedere un riesame da parte del Consiglio Direttivo qualora emergano nuove circostanze o nuovi documenti entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento. Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dal ricevimento, sentito il Collegio dei Probiviri. Decorso tale termine, il provvedimento è definitivo.

5. Le delibere del Consiglio Direttivo di cui al presente articolo sono ricorribili secondo le norme dell'ordinamento giuridico.

Art. 9-bis – Struttura organizzativa di AIAS

1. Oltre agli Organi associativi previsti dal presente Statuto, AIAS si articola sul territorio nazionale in Sedi territoriali, regionali e provinciali, sulla base della presenza di un numero minimo di Soci aventi diritto di voto e di essere eletti negli Organi associativi. Le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

2. All'interno di AIAS i Soci che operano nelle grandi organizzazioni private in qualità di HSE o in posizioni simili sono chiamati a partecipare al Club Prevenzione Grandi Organizzazioni, in sigla CPGO, come articolazione organizzativa di AIAS con la finalità di dibattere ed elaborare, sulle tematiche associative, proposte che riflettono la specificità del settore delle grandi organizzazioni, concorrendo così alla formazione delle posizioni di AIAS mediante la sintesi operata dagli Organi associativi sulla base del principio di collegialità.

- a) 3. Al fine di concretizzare sul piano organizzativo l'individualità del settore, il CPGO:

-
- a) elegge un proprio Presidente che fa parte di diritto dell'Esecutivo allargato di cui all'art. 19, comma 5-bis e può, su delega o incarico da parte del Presidente di AIAS, rappresentare AIAS ai tavoli istituzionali dedicati a questioni specifiche del settore;
 - b) approva un proprio Regolamento, che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo;
 - c) dispone di specifiche risorse destinate a supportare il suo funzionamento entro i limiti richiesti dal complessivo equilibrio della gestione dell'Associazione.

4. AIAS, in considerazione della pluralità delle categorie di soggetti interessati alle tematiche associative che essa rappresenta, promuove la costituzione di analoghe articolazioni organizzative interne (Club), in particolare per i datori di lavoro delle micro e piccole imprese che esercitano direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione, per i Soci che operano in qualità di HSE o in posizioni simili nelle Pubbliche Amministrazioni, per le imprese attive nella formazione professionale sulla prevenzione dei rischi. A tali articolazioni organizzative sono attribuite le medesime prerogative di cui al comma 3.

5. Possono essere costituiti con delibera del Consiglio Direttivo Commissioni, Comitati o Gruppi di lavoro permanenti. Quando sono destinati a trattare specifiche questioni, possono essere costituiti con delibera dell'Esecutivo. Ai fini della migliore applicazione della legge n. 4/2013 e per curare l'istruttoria delle attestazioni ivi previste, possono essere costituite all'interno di AIAS Comunità professionali tra i Soci che esercitano una medesima professione.

6. AIAS assieme alle società controllate, se esistenti, e al CPGO costituisce il Network AIAS. Alcune funzioni amministrative e gestionali possono essere poste al servizio di tutto il Network AIAS, formando, con la Segreteria di AIAS, lo staff diretto del Presidente.

Art. 10 - Composizione degli Organi associativi

1. I componenti degli Organi associativi, collegiali o monocratici, sono Soci persone fisiche eletti o nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e pregresse nei due anni precedenti quello di elezione e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso AIAS.

2. Gli Organi associativi collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto o di quello confederale.

3. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati che siano in possesso della piena integrità morale e professionale, come previste dall'ordinamento generale e dai rispettivi ordinamenti settoriali di appartenenza.

3-bis. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

3-ter. I candidati si impegnano a fornire informazioni, su richiesta motivata dell'Organo che li elegge o li nomina, circa il possesso di tali requisiti.

4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1, 2, 3 e 3-bis in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale.

4-bis. La decadenza è adottata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile e a detta riunione il Socio da porre nella condizione di decaduto può partecipare senza diritto di voto.

4-ter. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

5. La delibera di decadenza di cui al comma 4-bis è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo collegiale decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione. Nel caso di decadenza del Presidente di AIAS, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la delibera assembleare di cui al comma 4-ter, che contestualmente diventa efficace.

6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 5 il componente di un Organo associativo collegiale, che è stato dichiarato decaduto, può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri.

7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Presso AIAS la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Esecutivo e Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad AIAS.

Art. 12 - Durata

1. Presso AIAS tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e sono di norma svolte gratuitamente salvo specifici incarichi professionali compatibili con le risorse associative disponibili.

2. Tali incarichi professionali sono proposti dal Presidente ed approvati dall'Esecutivo.

3. Sono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata del mandato associativo le cariche elettive rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 13 - Rieleggibilità del Presidente

1. Presso AIAS il Presidente può essere eletto solo due volte consecutivamente.

Art. 14 – Organi associativi

1. Gli Organi associativi sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. Ad eccezione dell'Assemblea, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive dall'Organo associativo collegiale di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 15 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'art. 6 aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto anche le altre categorie di Soci.

Art. 16 - Assemblea: Competenze

1. L'Assemblea di AIAS è ordinaria o straordinaria.

2. Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) Elegge a scrutinio segreto il Presidente;
- b) Elegge, a scrutinio segreto:
 - a. il Consiglio Direttivo, nella composizione prevista all'art. 18;
 - b. il Collegio dei Revisori dei Conti, nella composizione prevista all'articolo 21;
 - c. il Collegio dei Probiviri, nella composizione prevista all'art. 22;
- c) Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, che viene inoltrato a cura del Presidente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Tesoriere, attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti. Si precisa che il bilancio è approvato, nell'ordine, dall'Esecutivo, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- d) approva, possibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo, che viene inoltrato a cura del Presidente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce i criteri di

determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

- e) Esamina e approva, la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi futuri, presentata dal Presidente;
- f) Stabilisce le linee di politica sindacale e generale di AIAS;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. Compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare le modificazioni dello Statuto;
- b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) Deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 17, comma 8.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, AIAS deve dotarsi della certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà

Art. 17 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Esse devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico e diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 15 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata di diritto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 16 comma 3, lettera b, (scioglimento dell'Associazione) per cui è richiesto il voto espresso dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente Statuto.

5. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che devono avvenire per scrutinio segreto.

5-bis. Dato l'elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, le modalità d'espressione del voto dei Soci, per voto dei presenti o anche per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione della singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

6. Il Socio, che non vota per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio e ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe o di un numero inferiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci in regola col pagamento della quota associativa.

7. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue eletti per voto palese all'inizio dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci.

8. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza non inferiore al 30 per cento dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della delibera stessa.

9. In casi di necessità, oltre a quanto previsto al comma 6 per le votazioni, l'Assemblea può svolgersi in modalità digitale, con partecipazione dei Soci da remoto. In tal caso il Consiglio Direttivo determina in anticipo, con proprio regolamento, le modalità di svolgimento dell'Assemblea compatibili con un ordinato e partecipativo svolgimento dei lavori. Si può a tal fine far precedere l'Assemblea da un'inchiesta pubblica tra i Soci.

Art. 18 - Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS

1. Il Presidente di AIAS è eletto direttamente dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), insieme al rinnovo del Consiglio Direttivo, tra candidati che non abbiano ricoperto tale carica negli ultimi due mandati consecutivi.

2. Il Presidente di AIAS dura in carica quattro anni. Gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione che lo Statuto non affida ad altri Organi associativi o componenti dei medesimi, e che vanno comunque esercitati nel rispetto del principio di collegialità e nell'ambito degli scopi sociali, e la legale rappresentanza dell'Associazione.

3. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, ai Vice Presidenti e ai componenti dell'Esecutivo sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dal Presidente.

4. Il Presidente, può a suo giudizio, motivatamente, revocare o modificare i compiti e l'assegnazione dei compiti delegati.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è composto d'almeno 11 membri con un massimo di 29 membri eletti tra i Soci aventi diritto, compreso il Presidente. I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola col pagamento della quota associativa e non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 11.

6. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data e la sede per le elezioni dirette delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

7. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata, con raccomandata R.R., fax o altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l'attestazione di ricezione, inviati almeno 10 giorni prima dell'adunanza, comunque entro trenta giorni dalla votazione assembleare, dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti con il compito di eleggere i componenti dell'Esecutivo e successivamente di nominare su proposta dell'Esecutivo i membri dell'Organismo di Vigilanza, qualora quest'ultimo sia ritenuto necessario.

7-bis. Il Consiglio Direttivo ratifica, con le modalità indicate all'art. 20, comma 1, la nomina del Segretario Generale individuato dal Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'indirizzo, per il controllo delle attività dell'Associazione e in particolare per il controllo dell'amministrazione dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'Assemblea e salvi i poteri previsti per l'Esecutivo.

8-bis. Il Consiglio Direttivo esprime, prima delle nomine, il proprio indirizzo sulle comunicazioni del Presidente concernenti la nomina dei componenti i Consigli di amministrazione delle società controllate o partecipate da AIAS e, nel caso di società controllate, ha accesso ai bilanci delle stesse, potendo formulare rilievi e indirizzi sugli stessi, anche con specifico riferimento ai compensi percepiti dai Consiglieri di Amministrazione.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti, con avviso scritto o per mezzo elettronico, spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Generale. I verbali si perfezionano con la firma del Presidente, ma sono in ogni caso conservati presso la sede sociale anche in assenza di tutte le firme, facendo risultare in calce le ragioni del rifiuto di firma.

Art. 19 - L'Esecutivo

1. L'Esecutivo deve sempre essere composto dal Presidente e da altri quattro membri, così costituiti:

- a) Due Vicepresidenti. In caso di accertata e momentanea indisponibilità del Presidente, assume la rappresentanza legale e i poteri d'ordinaria amministrazione dell'AIAS il Vicepresidente con maggiore anzianità associativa. I Vicepresidenti possono cumulare tale incarico con il coordinamento di strutture dell'Associazione di livello nazionale o territoriale, tra cui quella di Responsabile dell'organizzazione territoriale;
- b) Il Tesoriere;
- c) Il Responsabile dell'organizzazione territoriale di AIAS. Se tale incarico si cumula a quello di Vicepresidente, viene eletto un quinto membro dell'Esecutivo, a cui viene

affidato il coordinamento di strutture dell'Associazione di livello nazionale o territoriale.

2. I due Vicepresidenti, il Tesoriere, il Responsabile dell'Organizzazione territoriale di AIAS (anche coincidente con un Vicepresidente) e l'eventuale ulteriore membro che si renda necessario per garantire la composizione piena dell'Organo sono proposti dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo ed eletti per scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo stesso.

2-bis. Alle riunioni dell'Esecutivo partecipa il Segretario Generale con il compito di verbalizzare le riunioni e di fornire il supporto informativo e gestionale che si renda necessario.

3. L'Esecutivo, sulla base dei poteri statutari, collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea. Viene convocato con frequenza almeno mensile. Può istituire Gruppi di lavoro su specifici problemi, di durata limitata. E' preventivamente informato dal Presidente su tutti i contratti e le consulenze e, in caso di dissenso, può rimetterne la deliberazione al Consiglio Direttivo. Può richiedere visione di tutti i documenti gestionali delle società controllate da AIAS.

4. In caso d'urgenza, l'Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso tramite votazione elettronica, con mezzi elettronici che garantiscano la non modificabilità dei voti e la loro conservazione nel tempo o in occasione della prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

5. L'Esecutivo, per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici che garantiscano la non modificabilità dei voti e la loro conservazione nel tempo, pareri, orientamenti e determinazioni inerenti alle decisioni associative da prendere. Le decisioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

5-bis. L'Esecutivo è allargato in maniera permanente a membri che partecipano ai suoi lavori senza diritto di voto in base a quanto previsto all'art. 9-bis, commi 3 e 4. Su proposta del Presidente al Consiglio Direttivo, l'Esecutivo può essere allargato in maniera permanente ad altri membri alle stesse condizioni.

6. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale, sono conservati presso la sede sociale.

Art. 20 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto e nominato dal Presidente, previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tra non appartenenti al Consiglio Direttivo.

2. (soppresso)

3. Il Segretario Generale è responsabile della segreteria AIAS, esercita funzioni amministrative, tecniche e gestionali e svolge un ruolo di garanzia nei confronti di tutti gli Organi associativi collegiali. Partecipa alle riunioni di tutti gli Organi associativi collegiali come supporto informativo e gestionale, redigendone i verbali, che sono controfirmati dal Presidente dell'Organo ed assiste tali Organi nell'espletamento dei propri compiti e nella programmazione e consuntivazione delle attività.

4. (soppresso)

5. (soppresso)

6. Sovrintende alla gestione e all'aggiornamento degli elenchi degli associati e delle relative qualificazioni

7. l'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale e del Network AIAS ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di AIAS è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l'attività di Revisore dei Conti.

Art. 22 - Collegio dei Proviviri

1. Il sistema di garanzia statutario di AIAS è assicurato dal Collegio dei Proviviri. Le funzioni del Collegio si riferiscono esclusivamente alle controversie tra i Soci e l'Associazione e mirano in primo luogo a favorire la conciliazione delle parti.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

3. Possono essere eletti Proviviri non soltanto i Soci AIAS in possesso di adeguata qualifica o esperienza, ma anche professionisti del diritto ed esperti di diritto esterni di adeguata qualificazione. La carica di Proviviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Proviviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Al fine di assicurare tale condizione non è valida l'elezione a far parte del Collegio di persone tra cui sussistano rapporti di colleganza stabile e continuativa suscettibili di pregiudicare la piena indipendenza dell'Organo o anche solo l'immagine della sua indipendenza. In caso di sussistenza di tale condizione, che può essere eccepita da qualsiasi Socio e dall'Associazione, decadono i componenti meno votati che si trovano in tale condizione. Prima dell'entrata in carica, i componenti eletti firmano una dichiarazione con Atto di notorietà che attesta l'assenza di rapporti di tale tipo tra loro.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso AIAS, oltre ai compiti attribuiti dagli artt. 8 e 9:

- a) Si esprime sulle controversie dei Soci con l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.
- b) Esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di AIAS.

8. Il Collegio dei Probiviri adotta gli atti di propria competenza a maggioranza dei propri componenti.

9. (soppresso)

Art. 23 - Organismo di Vigilanza (OdV) - D.Lgs 231/2001

1. A tutela dell'Associazione può essere costituito se le circostanze lo giustificano, su proposta del Presidente e previa approvazione del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la vigilanza sul Modello organizzativo e gestionale volto a prevenire tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo disciplina con proprio Regolamento l'adozione del MOG e il funzionamento dell'OdV. Nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'OdV.

2. (soppresso)

3. (soppresso)

Art. 24 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di AIAS è costituito da:

- Le quote annuali versate dai soci;
- Gli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote e dalle altre risorse disponibili;
- Le sovvenzioni e doni ricevuti;
- Ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dall'Associazione.

-
- Dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

Dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile

2. AIAS può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- Le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- I contributi confederali e le erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- Le erogazioni liberali e i contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad AIAS;
- Ogni bene lasciato in eredità o legato;
- Ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria; Ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di AIAS;
- Le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. AIAS si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. AIAS ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

5. E' fatto divieto a AIAS di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Art. 25 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di AIAS ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento di AIAS per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - Rinvio

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 28 – Norma transitoria

1. La durata delle cariche elettive di cui all'art. 12, comma 1 e 18, commi 2 e 5, si applica a partire dal mandato successivo a quello in corso alla data di approvazione del presente Statuto.